



Città metropolitana
di Venezia

(ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Dati relativi all'anno 2021

Premessa

La presente relazione tecnica illustra, nel dettaglio, le modalità e i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP").

Per l'elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, la Città metropolitana ha tenuto conto:

- a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ad oggetto *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;
- b) degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* diramati in data 20 novembre 2019, e ripubblicati in data 4 novembre 2021 e in data in data 8 novembre 2022, sul portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d.lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;
- d) dell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, del 15 febbraio 2018, sulla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- e) dei rilievi mossi, nel 2018, dal MEF, in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento delle partecipazioni, detenute indirettamente dalla Città metropolitana, per il tramite di ATVO S.p.A. ("società a controllo pubblico congiunto" in quanto partecipata dalla stessa Città metropolitana e da 21 comuni del territorio con una quota complessiva del 73,53%) nelle società BRUSUTTI S.r.l. e CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l.

Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, co. 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi per attuare la razionalizzazione:

- di n. 3 partecipazioni dirette, nei cui confronti la Città metropolitana ha già da tempo esercitato il recesso, ma a cui non è seguita la liquidazione della quota di spettanza, e per la quali la definitiva dismissione resta subordinata alla conclusione delle procedure concorsuali o di liquidazione volontaria/scioglimento in cui versano le medesime società;
- di n. 2 partecipazioni indirette, a tutt'oggi ancora detenute da ATVO S.p.A., ma non rispondenti ai dettami del TUSP.

Si indicherà, infine, ad ATVO S.p.A., l'indirizzo, volto ad un contenimento dei costi di funzionamento, di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di FAP Autoservizi S.p.A., altra società a partecipazione indiretta, con opzione per la figura dell'amministratore unico, in luogo di un organismo collegiale (a partire dal prossimo rinnovo dell'organo).

Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di attuazione

Partecipazioni dirette

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	Dismissione della partecipazione detenuta nella VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.c.a.r.l.	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013. La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali	1. La dismissione della partecipazione avverrà con modalità da definire al termine del concordato preventivo, iniziato nel 2014	31/12/2023 (data presunta in quanto la dismissione è differita alla conclusione della procedura di concordato in essere)
2.	Dismissione della partecipazione detenuta nella INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013. La società presenta perdite reiterate.	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione volontaria iniziata nel 2018	31/12/2023 (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura di liquidazione in essere)
3.	Dismissione della partecipazione detenuta nella AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.p.A.	La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura concorsuale (fallimento) iniziata nel 2013	31/12/2023 (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura concorsuale in essere)

Partecipazioni indirette tramite ATVO S.p.A.

BRUSUTTI S.r.l.

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	<p>Cessione a titolo oneroso per mezzo di una o più procedure ad evidenza pubblica della partecipazione detenuta da ATVO S.p.A. nella BRUSUTTI S.r.l.</p> <p>Resterà comunque possibile anche un'eventuale fusione per incorporazione in caso di intervenuto accordo col socio privato di Brusutti S.r.l.</p> <p>Ritenendo di garantire tutela ai dipendenti della società, come ultima strada, potrà essere esperito il recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro</p>	<p>Il mantenimento della partecipazione, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete, in regime di affidamento diretto, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 9-bis, del TUSP</p> <p>Non si ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, co. 5-ter del TUSP, per il risultato medio negativo conseguito da Brusutti S.r.l. nel triennio 2017-2019</p>	<p>1. Esperimento di una o più procedure ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, legando la valutazione della quota al patrimonio netto della società.</p> <p>In subordine, fusione per incorporazioni o recesso in base al TUSP</p> <p>(a cura di ATVO S.p.A.)</p>	Entro 31 dicembre 2023

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
2.	<p>Cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta da ATVO S.p.A. nella CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l.</p> <p>In mancanza, esercizio del recesso.</p>	<p>La società non svolge attività in favore dell'Ente partecipante o della collettività di riferimento; non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; presenta un numero di amministratori (pari a 5) superiore a quello dei dipendenti (pari a 0); presenta un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).</p> <p>L'Amministrazione ritiene di non dare applicazione all'art. 24, co. 5-ter del TUSP, rimanendo ferma la possibilità di procedere ugualmente all'alienazione, come espressamente indicato negli indirizzi in materia del Mef</p>	<p>1. Ricercare compratori interessati all'acquisto della quota e, in caso di raggiunto accordo, procedere con la vendita (a cura di ATVO S.p.A.)</p>	<p>Entro 30 giugno 2023</p> <p><i>(ove la dismissione non si realizzi prima)</i></p>
			<p>2. In caso di carenza di compratori, esercizio del recesso di cui all'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro (a cura di ATVO S.p.A.)</p> <p>Si sottolinea che il TUSP rappresenta una normativa speciale, come tale prevalente sul d.lgs. n. 241/1997, la cui applicazione è richiesta da CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l.</p>	<p>Entro 31 dicembre 2023</p> <p><i>(ove la dismissione non si realizzi prima)</i></p>

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
3.	Mantenimento della partecipazione nella FAP AUTOSERVIZI S.p.A. con azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento	Ai fini di una riduzione dei costi di funzionamento, ATVO S.p.A. dovrà valutare la nomina, a far data dal prossimo rinnovo, di un organo amministrativo monocratico in luogo di uno collegiale	1. Nomina di un amministratore unico in luogo di un Cda collegiale (a cura di ATVO S.p.A.)	Entro 31 dicembre 2023